

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
IL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE VESSATORIE
INSERITE NEI CONTRATTI
ED IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI TIPO**

Articolo 1 - FINALITÀ

In attuazione dell'art. 2, quarto comma, lett. b) e c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, dei seguenti servizi:

- a) servizio di promozione della predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.
- b) servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori.

Articolo 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 29 dicembre 1993, n° 580 *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*;

Legge 15 marzo 1997, n. 59 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*

Articolo 3 – DEFINIZIONI

Conformemente a quanto previsto dal Codice del Consumo, nel presente regolamento si intende per

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti [e che risultino iscritte nell'elenco tenuto a norma dell'art. 137 del Codice del Consumo](#);
- c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- d) clausole vessatorie: nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si intende, inoltre, per

Camera di Commercio : la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena;

Commissione: la Commissione istituita ai sensi del successivo art. 5

Articolo 4 - COMPETENZA

La Camera di Modena procede alla rilevazione della vessatorietà delle clausole standard predisposte da professionisti residenti nella provincia, oppure da associazioni di professionisti con sede legale nella provincia.

La Camera di Modena si riserva anche di esaminare le clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla provincia, qualora tali clausole siano ampiamente diffuse ed utilizzate nei rapporti con i consumatori nella circoscrizione provinciale.

La Camera di Modena può elaborare interi schemi contrattuali ai fini della loro adozione generalizzata nell'ambito di specifici settori economici (predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori operanti nella provincia).

Articolo 5 - COMMISSIONE

La Camera di Commercio, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, si avvale di un'apposita Commissione, composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o un suo delegato, in qualità di Presidente, e da due componenti esterni, esperti in materia di diritto [dei consumatori](#).

Gli esperti esterni sono scelti, [in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni dei consumatori e delle imprese, tra](#) persone di notoria esperienza, individuate tra docenti universitari di materie giuridiche, avvocati e professionisti esperti in materia di regolazione del mercato [e magistrati in quiescenza](#); sono nominati con deliberazione della Giunta Camerale per due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere confermati. La Giunta nomina, inoltre, due membri supplenti.

Nei casi di particolare complessità o specialità tecnica, il Presidente può procedere all'integrazione della Commissione con la nomina di altri esperti, scelti di volta in volta per settore di pertinenza.

Svolge le mansioni di segreteria un funzionario nominato dal Segretario Generale della Camera di Modena.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza dei [tre componenti della Commissione \(effettivi o supplenti\)](#). Le deliberazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, di uno o più membri della Commissione, la Giunta provvederà alla sostituzione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'incarico dei membri originari.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente convoca la prima seduta della Commissione entro 30 giorni dall'accettazione di tutti i membri nominati; convoca le sedute successive secondo il calendario deliberato e fissa l'ordine del giorno.

Articolo 7 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione:

- esprime parere in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti concernenti la cessione di beni e servizi e volti a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori;
- propone alla Giunta Camerale l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 37 del Codice di consumo;
- approva i contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e li propone, per l'adozione definitiva, alla Giunta della Camera di Modena.
- promuove, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, enti pubblici e associazioni di consumatori, altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento.

Articolo 8 – CONTROLLO DELLA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il controllo viene esercitato:

- 1) d'ufficio, a seguito degli elementi emersi nell'ambito di indagini conoscitive condotte dall'ente camerale o dalla Commissione;
- 2) sulla base di richieste o segnalazioni provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti, associazioni di professionisti ed altri organismi pertinenti e qualificati.

Le richieste di cui al punto 2) saranno ammissibili e valutate dalla Commissione ove contengano:

- a) l'indicazione degli estremi anagrafici e della residenza se persona fisica; della denominazione o ragione sociale se ente pubblico o privato oltre alla indicazione della sede e del legale rappresentante;
- b) l'indicazione degli elementi necessari alla identificazione dell'operatore professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
- c) copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
- d) una motivata esposizione dei profili di vessatorietà;
- e) l'indicazione dell'interesse diretto, immediato ed attuale a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Commissione.
- f) dichiarazione attestante l'inesistenza di litispendenza in proposito, come previsto dal successivo articolo 11.

Nel caso di documentazione incompleta, il Presidente può richiedere altri atti, assegnando un termine per la presentazione.

Articolo 9 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Presidente della Commissione, valutata l'opportunità di procedere, trasmette copia delle condizioni generali oggetto di controllo unitamente all'eventuale documentazione allegata, agli altri membri e comunica l'avvio del procedimento. [L'eventuale archiviazione è preventivamente comunicata agli altri membri della Commissione e, qualora questi non si oppongano, al ricorrente.](#) L'avviso di inizio del procedimento è pubblicato con affissione all'Albo Camerale e deve essere comunicato:

- a) al richiedente o al suo rappresentante

- b) ai professionisti (o all'associazione di professionisti) che fanno uso o intendono fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- c) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- dell'Autorità procedente nonché dell'unità organizzativa e della persona responsabile del procedimento;
- dell'oggetto del procedimento avviato e dei possibili profili di vessatorietà, sinteticamente esposti;
- del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
- del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento, entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti, pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

In assenza di diversa indicazione [da parte degli interessati](#), la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni nei confronti degli altri soggetti interessati possono essere effettuate con altri idonei mezzi di trasmissione (fax, posta elettronica certificata, ecc.).

Articolo 10 – INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

Qualunque soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che ne abbia un interesse diretto, immediato ed attuale, ha facoltà di intervenire, conformemente a quanto previsto dalla legge 241/1990, nel procedimento avviato, presentando motivata richiesta di intervento, allegando le proprie osservazioni o eventuale documentazione, all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento.

ARTICOLO 11 – LITISPENDENZA

Quando per le medesime condizioni generali di contratto risulti già pendente un giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria, il procedimento di controllo non può essere avviato e se già avviato, diventa improcedibile.

Articolo 12 - CONTROLLO DELLA COMMISSIONE

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie e documenti e per la presentazione di richieste di intervento nel procedimento, la Commissione, valutate le richieste e le eventuali memorie e documenti presentati, esprime il proprio motivato parere.

Nel caso in cui la Commissione, sempre nel medesimo termine di 60 giorni, ritenga opportuna, anche in relazione alle memorie e documenti presentati, l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, ne dispone l'assunzione con modalità idonee a garantire il contraddittorio alle parti e la conoscenza dei risultati. [In tal caso, il parere deve essere pronunciato entro trenta giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta.](#)

La Commissione può disporre l'audizione delle parti che possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. E' redatto e sottoscritto

verbale di ogni dichiarazione resa e di ogni audizione.

Conclusa la fase di assunzione degli elementi istruttori, la Commissione esprime il proprio motivato parere.

Articolo 13 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora sia accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nel testo contrattuale sottoposto all'esame della Commissione, il Presidente rilascia, entro 30 giorni dalla riunione della commissione, all'operatore professionista o all'associazione di professionisti un certificato attestante il positivo controllo effettuato.

Qualora, terminata l'istruttoria, risultino accertati profili di vessatorietà, il Presidente della Commissione diffida l'operatore professionista o l'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali vessatorie, al futuro impiego delle medesime nei rapporti con i consumatori assegnando un congruo termine comunque non inferiore a 30 giorni per la cessazione dell'uso, se in atto, ed invita ad inserire le nuove clausole contrattuali, eventualmente proposte dalla Commissione, in sostituzione di quelle ritenute vessatorie e a far pervenire alla Commissione il nuovo testo modificato.

In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione informa la Giunta Camerale per l'eventuale azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del codice del consumo.

L'esito del procedimento è oggetto di pubblicazione all'Albo camerale ed il parere della commissione è inserito in apposita banca dati del sito camerale per assicurarne la massima pubblicità.

Articolo 14 - ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CLAUSOLE-TIPO E DI CONTRATTI-TIPO

La Commissione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, n. 4, lettera b), della legge n.580/93, predispone e promuove contratti tipo tra professionisti, loro associazioni e associazioni dei consumatori e degli utenti.

La Commissione procede alla individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire sulla base di

- espresse indicazioni della Giunta;
- quanto riscontrato nel corso del procedimento di verifica delle clausole vessatorie;
- segnalazioni o istanze provenienti da singoli professionisti o da associazioni di professionisti e associazioni dei consumatori e degli utenti

Articolo 15 – APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE-TIPO E DEI CONTRATTI-TIPO

La Commissione può

- elaborare autonomamente clausole-tipo e contratti-tipo destinati ad essere approvati da associazioni di professionisti e associazioni dei consumatori e degli utenti;
- esaminare e approvare clausole-tipo e contratti-tipo già oggetto di intesa da parte di singoli professionisti o associazioni di professionisti e associazioni dei consumatori e degli utenti.

Sulla base delle competenze richieste in ciascun settore di intervento, il Segretario Generale, può di volta in volta, procedere all'integrazione della Commissione con la nomina di esperti di comprovata esperienza professionale nella materia oggetto di esame.

I modelli contrattuali elaborati autonomamente dalla Commissione o dalla stessa preliminarmente esaminati sono sottoposti alle associazioni professionali e di categoria interessate e alle

associazioni dei consumatori e degli utenti, per acquisire pareri, proposte di modifica o integrazione o rilievi critici, così da giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.

[In deroga a quanto previsto dall'art. 5 per l'approvazione è sempre richiesto il voto unanime della Commissione.](#)

Articolo 16 – APPROVAZIONE DELLA GIUNTA

Le clausole-tipo e i contratti tipo approvati dalla commissione al termine di tutte fasi previste dall'art. 15 sono proposti alla Giunta per l'adozione finale effettuata con deliberazione di approvazione.

I modelli contrattuali così adottati vengono pubblicati in apposita sezione del sito camerale e sono oggetto di ampia promozione e diffusione nei settori di intervento.

La Giunta può stabilire di utilizzare un proprio logo, marchio o altro segno distintivo per segnalare l'adozione da parte dei professionisti interessati dei contratti tipo approvati dalla Camera.